

La circolare dell'Agenzia sulle risposte fornite ai Caf per il 730 precompilato del 2024

Per le attività estere oneri in più

Visto di conformità, traduzioni giurate e autocertificazioni

DI GIULIANO MANDOLESI

Attività estere nel 730: visto di conformità ad ostacoli per caf e professionisti. Per i crediti d'imposta "esteri" obbligo di acquisire la traduzione giurata di attestazioni e pagamenti se fornite in lingua originale (vale traduzione fai-da-te sottoscritta dal contribuente se sono in inglese, francese, tedesco o spagnolo).

Niente visto invece per il quadro W compilato solo ai fini del monitoraggio e per il valore esposto delle cripto-attività.

Queste sono alcune delle informazioni fornite dall'agenzia delle entrate con la circolare 12/E pubblicata lo scorso 31 maggio in merito alla corretta compilazione del nuovo quadro W del modello 730/2024 necessario per espletare gli obblighi di monitoraggio e di dichiarazione di investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale.

Traduzione obbligatoria in presenza di crediti d'imposta. Qualora sia richiesto di assolvere ai soli obblighi di monitoraggio per le attività detenute all'estero il quadro W, lo stesso non è oggetto di visto di conformità. Di contro se sono invece dichiarati dati relativi agli investimenti e alle attività estere ai fini della determinazione dell'imposta dovuta (IVIE, IVAFE e imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività) l'eventuale campo del credito d'imposta derivante dal valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile o il prodotto finanziario, nonché la cripto attività, è oggetto di visto di conformità ed il caf o professionista è tenuto a visionare e ad acquisire le quietanze, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni di avvenuto versamento delle imposte eventualmente pagate nello Stato estero. Continua la circolare specificando che se la documentazione esibita è in lingua originale valgono le regole fissate per le spese

sanitarie sostenute all'estero e dettate anche nella circolare 14/E/2023 secondo cui se si tratta di documenti in inglese, francese, tedesco e spagnolo si può allegare una traduzione eseguita dallo stesso contribuente altrimenti occorre una richiedere e mantenere una traduzione giurata (regole ad hoc sono poi stabilite per i residenti in Valle d'Aosta e Bolzano).

Niente visto per le cripto-attività. Nella circolare è ribadito che la base imponibile dell'imposta sul valore delle cripto-attività è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto della stessa.

Qualora non sia possibile rilevare tale valore dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, lo stesso potrà essere rilevato da analogo piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse.

In assenza del valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività ritenendosi esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui detti valori siano attestati dal contribuente. Il valore indicato comunque non è oggetto di visto di conformità per cui, in relazione ad esso, l'eventuale controllo formale eseguito dall'agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 36-ter del dpr 600/1973 non slitta sul "redattore" della dichiarazione caf e professionista ma continua ad essere eseguito unicamente in capo al contribuente.

Ad ogni cripto il suo rigo. In merito alla corretta esposizione delle cripto nel quadro W l'agenzia delle entrate specifica che per il calcolo dell'imposta sostitutiva è necessario compilare distinti righe e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.

© Riproduzione riservata

